SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA -

N. 1118

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'interno (MANCINO)

col Ministro delle finanze (REVIGLIO)

col Ministro del tesoro
(BARUCCI)

col Ministro della sanità (COSTA)

e col Ministro per gli affari sociali
(BOMPIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1993

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo	»	5

ONOREVOLI SENATORI. – L'Accordo italoperuviano in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope rientra nel quadro della comune responsabilità di tutti gli Stati di fronte al devastante fenomeno della droga. Esso nasce dall'esigenza di creare forme di collaborazione internazionale nella consapevolezza della necessità di un approccio globale e concertato al traffico internazionale di stupefacenti, le cui proporzioni divengono sempre più allarmanti.

L'Accordo risponde dunque agli indirizzi generali della politica governativa in questo campo, che mira a perseguire un'ampia ed incisiva cooperazione internazionale di fronte ad un problema di portata transnazionale che coinvolge l'intera comunità degli Stati. Attraverso tale iniziativa, pertanto, il nostro Paese si propone di cooperare con il Perù al comune obiettivo di un efficace contrasto del traffico illecito di stupefacenti. Va altresì rilevato che l'Accordo si integra pienamente con la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti del 20 dicembre 1988, ratificata dall'Italia, ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328, il 31 dicembre 1990 e che anche il Perù ha ratificato il 26 novembre 1991.

Nel merito, l'articolo 1 definisce il quadro generale della cooperazione tra i due Paesi contro l'abuso di stupefacenti, il loro traffico illecito e la criminalità ad esso connessa. Tale cooperazione consisterà nello scambio di informazioni e nell'assistenza reciproca nel campo tecnico-scientifico.

La parte operativa dell'Accordo è contenuta nell'articolo 2, che definisce l'ambito di tale cooperazione.

Rilevanti sono, in tale contesto, la collaborazione nelle indagini e lo scambio di personale tecnico. Si tratta di attività che integrano lo scambio di informazioni previsto in ogni settore del narco-traffico, dalla produzione alla riduzione della domanda ed al riciclaggio dei proventi finanziari, che costituisce l'oggetto principale dell'Accordo.

Dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto quelli conseguenti all'articolo 2, primo comma, lettera c), sono già coperti dalle previsioni di spesa del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROGETTO DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO (1)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA

REPUBBLICA DEL PERU' IN MATERIA DI PREVENZIONE,

CONTROLLO E REPRESSIONE DELL'ABUSO E DEL TRAFFICO

ILLECITO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù, di seguito denominati le Parti Contraenti:

reiterando la loro preoccupazione per l'aumento del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

consapevoli che l'abuso ed il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope costituiscono un problema che coinvolge l'umanità in generale ed entrambi i Paesi in particolare;

riconoscendo i diversi aspetti dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope che minacciano gli interessi essenziali di ciascuna delle Parti Contraenti, decisi ad offrirsi reciprocamente la cooperazione necessaria per combattere in tutti i suoi aspetti il problema dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

animati dall'obiettivo che la cooperazione alla quale si riferisce il presente Accordo sia di complemento a quella derivante ad entrambe le Parti dai rispettivi obblighi internazionali, anche sulla base di quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito Ciplomalico Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito Ciplomalico Legislalivi

1) porsle in coselle depennate.

di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988;

hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO 1 Finalità dell'Accordo

Le Parti Contraenti convengono di cooperare congiuntamente per lo sviluppo di iniziative miranti a prevenire l'abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope, nonché il loro traffico illecito ed i reati connessi. A tale scopo le Autorità competenti di entrambe le Parti si presteranno assistenza nel campo tecnico-scientifico e si scambieranno informazioni circa gli scopi del presente Accordo nei limiti imposti dai rispettivi ordinamenti interni.

Una Parte Contraente non potrà esercitare nel territorio dell'altra Parte funzioni che spettino all'Autorità di tale altra Parte.

Le Parti adempieranno agli obblighi che derivano dal presente Accordo in base ai principi di Autodeterminazione, Non Intervento e Rispetto dell'Integrità Territoriale degli Stati.

ARTICOLO 2 Ambito della cooperazione

Le Parti Contraenti adotteranno le iniziative necessarie per dare piena applicazione, nei modi più efficaci, agli impegni stabiliti dal presente Accordo. A tal fine si conviene quanto segue:

a) nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo l le Parti Contraenti si scambieranno informazioni relative alla prevenzione dell'abuso di stupefacenti e

sostanze psicotrope, al traffico illecito ed ai metodi per combatterlo, in particolare attraverso l'applicazione di tecnologie, i controlli doganali, lo scambio dei dati sui flussi del traffico illecito e sui sistemi attraverso cui esso si realizza. Le Parti Contraenti si scambieranno altresì pubblicazioni ed informazioni sui nuovi tipi di stupefacenti e sostanze psicotrope;

- b) ciascuna delle Parti Contraenti, per iniziativa propria o su richiesta dell'altra Parte, fornirà, in conformità con la propria legislazione interna, dati e documenti contenenti informazioni relative all'abuso ed al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- c) in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 le Parti Contraenti si propongono:
 - di realizzare iniziative miranti a contrastare l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope.
 - di ridurre la domanda illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope attraverso attività di prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti,
 - 3. di effettuare scambi di personale allo scopo di studiare gli organi tecnici e le strutture tecniche e specializzate dell'altra Parte e perfezionare in tal modo le attività connesse con la prevenzione e la repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti nei rispettivi territori.
 - di scambiare informazioni sui sistemi di riciclaggio e sul trasferimento di capitali provenienti dal traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

- 5. di scambiare informazioni sulle diversioni per usi illeciti dei precursori e delle sostanze chimiche essenziali utilizzate nei processi di fabbricazione illecita degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope,
- di scambiare informazioni ed esperienze sulle rispettive legislazioni e giurisprudenza in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope.
- 7. di cooperare nella realizzazione di indagini relative al traffico illecito internazionale di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'identificazione tanto della destinazione che delle attvività dei trafficanti e del movimento dei beni derivanti da detto traffico illecito o utilizzati per il medesimo. Detta cooperazione avverrà nel rispetto delle norme nazionali ed internazionali che regolano la mutua assistenza giudiziaria.

Le disposizioni del presente Accordo non impediranno alle Parti Contraenti di promuovere altre forme di cooperazione tramite l'intensificazione della collaborazione già esistente in questo campo nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 3 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti Contraenti si notificheranno per via diplomatica di avere adempiuto ai requisiti ed alle procedure costituzionali necessarie alla sua validità.

ARTICOLO 4 Revisione

Le Parti Contraenti potranno convenire una revisione delle disposizioni del presente Accordo la quale entrerà in vigore con le stesse procedure previste nell'articolo 3.

ARTICOLO 5 Validità

Cíascuna delle due Parti potrà scindere il presente Accordo in qualsiasi momento. A tal fine essa dovrà presentare una previa notifica per iscritto e per vie diplomatiche. In tal caso l'Accordo non avrà più validità dopo 180 giorni dalla data di consegna della notifica.

Fatto a Roma il .25.10.1991 in due esemplari nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facente ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana Malela Per il Governo della Repubblica del Perù